

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE UMBRO

Reg. Umbri seu
Nullitatis Matrimonii

NN

DICHIARAZIONE della PARTE ATTRICE

Io sottoscritt NN avendo, in data conferito mandato all'Avv. NN, perché mi rappresenti ed assista, quale Patrono e Procuratore, nella causa sopra intestata,

DICHIARO

che salderò il dovuto al Tribunale e all'avvocato nella seguente misura:

1. Al Tribunale, per spese processuali, stampa degli atti, eventuali perizie, rogatorie, **€525.00** alla introduzione della causa.
2. All'Avvocato di fiducia, quale onorario di Patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello, terminato con decreto di ratifica, da un minimo di **€1.575.00** ad un massimo di **€ 2.992.00**. Tale onorario copre l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive; non è invece comprensivo dell'I.V.A., del contributo per la cassa dei Procuratori e degli Avvocati, di consulti con altri avvocati ed esperti, di trasferte, di spese vive per la produzione di materiale probatorio (autentiche, traduzioni, riproduzioni fotografiche, fotocopie degli atti, ecc.). Per pretendere dal cliente il rimborso di tali spese, l'Avvocato deve presentare idonea documentazione: *impegnativa economica*.
3. In caso di processo di appello con rito ordinario, a quanto stabilito in primo grado va aggiunto un onorario che può variare da **€604.00** fino ad un massimo di **€1.207.00**

PRENDO ATTO CHE

1. Il Collegio giudicante dichiarerà l'entità dell'onorario e delle spese in sede di decisione, tenendo conto della documentazione dal medesimo offerta al momento della presentazione del "Restrictus Iuris et Facti".
2. L'onorario del Procuratore, nella misura di **€ 315.00**, è dovuto solo nel caso in cui la funzione corrispettiva è esercitata da persona diversa dall'Avvocato.
3. Le spese straordinarie (come ad esempio stampa degli atti di una precedente causa), sono a carico delle Parti.
4. Per le cause introdotte a norma del can. 1675 § 1 CIC e per le incidentali, rimangono in vigore le norme precedenti al 1° gennaio 1998.
5. Alla copertura almeno parziale del costo effettivo della causa le parti possono liberamente contribuire secondo le loro possibilità, nelle forme previste dal Regolamento del Tribunale art. 25.
6. Le spese processuali e gli onorari per l'eventuale causa di delibazione presso la Corte d'Appello sono a carico degli interessati e non sono di pertinenza di questo Tribunale.

Perugia, li

(parte attrice)

Per presa visione:

l'Avvocato

il Giudice Istruttore